



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori GIARRUSSO, PARAGONE, DE FALCO, PACIFICO,  
MARILOTTI e DRAGO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 2020**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage  
Moby Prince

ONOREVOLI SENATORI. – Il 10 aprile del 1991 sulle coste del porto di Livorno si consumava la strage del traghetto Moby Prince con la morte di centoquaranta persone. Oggi, dopo quasi trent'anni di distanza, non si conoscono le cause e le responsabilità di quella strage. A tal proposito negli anni sono state presentate numerose interrogazioni parlamentari ed è stata istituita la Commissione parlamentare d'inchiesta monocamerale del Senato della Repubblica operante tra il luglio 2015 e il dicembre 2017.

In considerazione dei lavori svolti dalla suddetta Commissione parlamentare d'inchiesta si è rilevata la non concordanza « con le risultanze cui è pervenuta l'Autorità giudiziaria », nonché una notevole discrepanza rispetto alla « riconducibilità della tragedia alla presenza della nebbia e alla condotta colposa, in termini di imprudenza e negligenza, avuta dal comando del traghetto Moby Prince », tesi che ha sorretto le sentenze di assoluzione e archiviazione.

I lavori della Commissione espressi nella relazione finale approvata il 22 dicembre 2017 evidenziano come « l'attività di indagine della Procura di Livorno, sottesa al processo di primo grado, sia stata carente e condizionata da diversi fattori esterni ». Una rilevante carenza riguarda la mancata attenzione, durante la fase di indagine e del processo, alla posizione della petroliera Agip Abruzzo, nonché alla sua permanenza all'interno di una zona di divieto di ancoraggio. Tale elemento, da quanto emerso dalla relazione conclusiva della Commissione d'inchiesta, anche attraverso una « specifica consulenza » non è stato adeguatamente posto

in evidenza e analizzato nel corso delle indagini.

Sempre nei lavori di indagine della Commissione sono emerse ulteriori discrasie quali l'incapacità di poter « dichiarare con certezza scientifica, come invece è stato fatto e riportato negli atti, che i passeggeri e membri dell'equipaggio della Moby Prince fossero tutti morti e impediti da incapacitazione in soli trenta minuti ». Ma vi è di più: da quanto emergerebbe, durante le ore immediatamente successive all'incidente, la Capitaneria, priva di adeguati strumenti di intervento, non avrebbe « dato un ordine né una priorità di azione attraverso i canali radio riservati all'emergenza ».

Considerando che nella parte finale della relazione conclusiva sui lavori della Commissione d'inchiesta, si è rilevata anche una forte opacità nel comportamento di ENI, nonché sulla reale provenienza della petroliera. Secondo qualificati dati acquisiti dalla Commissione, l'Agip Abruzzo, petroliera appartenente alla flotta navale della SNAM, società appartenente al gruppo ENI, « sembra non provenire dunque da Sidi El Kadir, ma da Genova. Questo può portare a valutare come non corretta l'informazione circa la dimensione e la tipologia del carico, che poteva dunque essere differente dal dichiarato ».

In ragione di quanto emerso dai lavori proponiamo l'avvio di una nuova Commissione bicamerale d'inchiesta volta a continuare l'importante lavoro promosso nell'attività della suddetta Commissione d'inchiesta monocamerale del Senato, nonché la capacità di poter acquisire nuovi importanti elementi per far luce sulla drammatica strage della Moby Prince.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Istituzione e competenze della Commissione)*

1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage Moby Prince, di seguito denominata « Commissione », con il compito di:

*a)* chiarire i motivi circa l'abdicazione da parte delle strutture militari, quali il Corpo delle capitanerie di porto e la Marina militare, nell'esercizio della funzione di soccorso, all'epoca dei fatti di competenza del Ministero della difesa, rispetto al dovere di tentare il soccorso alla vita delle centoquaranta persone a bordo della nave passeggeri, alcune delle quali ancora in vita a considerevole distanza di tempo dalla collisione, e, dunque, sarebbero potute essere salvate;

*b)* chiarire i motivi della eventuale condotta carente, contraddittoria e omissiva di parte della magistratura sull'evento e la natura dell'influenza su essa esercitata dall'accordo raggiunto il 18 giugno 1991 tra Nav.ar.ma. spa, Snam Spa, Azienda generale italiana petroli spa (AGIP) e i loro assicuratori;

*c)* accertare le reali motivazioni sottese alle conclusioni delle indagini e al successivo proscioglimento dell'armatore Vincenzo Onorato, verificando, altresì, gli eventuali episodi di manomissione commessi nell'immediatezza dei fatti e nei periodi successivi ad opera di personale della compagnia Nav.ar.ma. spa, ovvero di ignoti;

d) chiarire le eventuali responsabilità relative a depistaggi od occultamenti di elementi utili allo svolgimento dell'accertamento dei fatti;

e) accertare quali eventi si verificarono a bordo della petroliera Agip Abruzzo antecedentemente alla collisione, nonché chiarire la provenienza e la tipologia di carico trasportato all'interno della petroliera stessa;

f) indagare su qualunque circostanza, fatto e avvenimento ritenuto rilevante ai fini dell'accertamento della verità in ordine alle cause della strage del traghetto Moby Prince;

g) formulare proposte in merito agli interventi di carattere legislativo e amministrativo necessari, allo scopo di rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato per scongiurare il ripetersi di analoghi episodi;

h) proporre eventuali modifiche alla normativa vigente, con particolare riferimento all'attribuzione alle procure distrettuali, in relazione alle rispettive competenze, delle indagini relative ai reati qualificabili come disastro o come incidente di non comune gravità e ai relativi termini di prescrizione;

i) riferire alle Camere al termine dei propri lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione al termine dei propri lavori pubblica una relazione sull'attività svolta e i risultati dell'inchiesta. Detta relazione, con esclusione delle opinioni e delle valutazioni ivi contenute, per la parte in cui accerta fatti e circostanze specifiche relativi agli ambiti d'indagine indicati dalla presente legge istitutiva, costituisce accertamento di fatto storico.

3. La Commissione tramite il Governo può richiedere alle autorità di altri Paesi ed organismi internazionali la documentazione o qualunque informazione che riguarda la

rada di Livorno la notte dell'incidente e di tutti i mezzi aeronavali presenti nell'area.

4. La Commissione può promuovere la realizzazione e valutare l'efficacia delle iniziative in merito alla strage del traghetto Moby Prince.

#### Art. 2.

##### *(Composizione della Commissione)*

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

## Art. 3.

*(Comitati)*

1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 7, comma 1.

## Art. 4.

*(Attività di indagine)*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

3. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, possono essere opposti il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario.

4. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

5. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

## Art. 5.

*(Richiesta di atti e documenti)*

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga del divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o

altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi ad indagini e inchieste parlamentari. Sulle richieste ad essa rivolte, l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117, comma 2, del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quanto gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente ai compiti della Commissione.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

#### Art. 6.

##### *(Obbligo del segreto)*

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado

addetti alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

#### Art. 7.

##### *(Organizzazione interna)*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di collaboratori interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie da parte di soggetti pubblici, ivi inclusi le università e gli enti di ricerca, ovvero i privati. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.

4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali



e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo 80.000 euro su base annua e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti delle Camere, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al primo periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

6. La Commissione dispone dei documenti acquisiti e prodotti dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince del Senato della Repubblica operante nella XVII legislatura.

#### Art. 8.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





€ 1,00